



DL 11/2023 Misure urgenti in materia di cessione dei crediti

D.L. 11/2023 / A.C. 889

Dossier n° 19 - AC 889
9 marzo 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	889
D.L.	11/2023
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **3 articoli** suddivisi in **6 commi**.

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, vieta dal 17 febbraio 2023 alle **pubbliche amministrazioni** di acquistare i **crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura**.

Il novero dei **soggetti per cui vige tale divieto**, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità pubblica (n. 196 del 2009) che viene specificamente richiamato comprende:

- le **pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, e successive modificazioni, ovvero tutte le amministrazioni dello **Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie fiscali (agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)).
- le **Autorità indipendenti**;
- a decorrere dall'anno 2012, gli **enti e i soggetti individuati dall'Istat in apposito elenco** (comunicato del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti). Tale elenco è consultabile sul [sito internet](#) dell'istituto.

Il **comma 1, lettera b)**, **circoscrive il perimetro della responsabilità solidale** del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del **fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari**, nel caso di operazioni di cessione di **agevolazioni indebitamente fruite**. Ferma restando l'ipotesi di dolo, il **concorso dei cessionari** nella violazione **viene escluso** qualora essi dimostrino **di avere acquisito il credito di imposta** e siano in possesso di **specificata documentazione** (dettagliata nella norma in esame) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti professionali (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, mediante **rilascio di una attestazione di possesso**, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta **documentazione**. Si chiarisce, infine, che il **mancato possesso** di parte della documentazione rilevante **non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave** del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'**onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave** del cessionario grava sull'**ente impositore**, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguardano solo i crediti

per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge.

L'**articolo 2, comma 1, stabilisce** a partire dal 17 febbraio 2023, il **divieto di optare**, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un **contributo anticipato sotto forma di sconto** dai fornitori dei beni o servizi o per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e *superbonus*, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche. La norma, tuttavia, riconosce una serie di **condizioni** in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, **non si applica la nuova disciplina**.

In particolare il **comma 2** prevede delle deroghe al divieto introdotto al comma 1. In particolare stabilisce che **il divieto non si applica alle opzioni** relative alle spese sostenute **per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus** (articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020) che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni. In particolare le norme introdotte al comma 1 non si applicano:

- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 3 introduce **ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel superbonus**. La norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico.

Il **comma 4** abroga altresì le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'[articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020](#) (decreto Rilancio), la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.

L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate o richieste

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2023 (A.C. 889) è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Successivamente all'emanazione del Decreto Rilancio (n. 34 del 2020) che ha introdotto il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, anche a seguito dell'emersione di fenomeni di frode legate proprio alle operazioni di cessione del credito, il Legislatore è intervenuto a più riprese con diversi correttivi alla relativa disciplina, volti alla tutela delle ragioni erariali, con diversi decreti-legge volti a modificare il regime di cessione del credito nonché il regime della responsabilità dei cessionari. In particolare

- il **decreto-legge n. 4 del 2022** (cosiddetto decreto Sostegni-ter), **ha limitato il numero dei trasferimenti del credito** ad un'unica operazione di cessione;
- il **decreto-legge n. 13 del 2022**, ha previsto la possibilità di **due ulteriori cessioni del credito, ma solo se effettuate a favore dei "soggetti qualificati"** (banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) **vietando di procedere a cessioni parziali dei crediti**. Il decreto-legge ha inoltre inasprito il quadro delle sanzioni penali nei casi di frode ed è stato previsto che

- i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni debbano stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per ogni intervento, con massimale pari agli importi dell'intervento;
- il **decreto-legge n. 17 del 2022** ha introdotto **una quarta cessione del credito** esclusivamente alle banche nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto un credito per il quale è esaurito il numero delle possibili precedenti cessioni e se il cessionario è un correntista della banca cedente;
 - il **decreto-legge n. 50 del 2022** ha introdotto la possibilità per **gli intermediari finanziari di cedere i crediti acquisiti ai propri correntisti "professionali privati"**, in ogni momento (senza quindi che siano esaurite le cessioni possibili tra gli intermediari medesimi). in sede di conversione del decreto-legge tale riferimento è stato sostituito con quello ai ai soggetti diversi dai consumatori o utenti titolari di conto corrente della banca stessa o a quelli della banca capogruppo;
 - il **decreto-legge n. 115 del 2022** ha modificato il decreto-legge n. 50 del 2022 introducendo per i bonus diversi dal Superbonus, la facoltà per il cessionario, al fine di limitare la propria responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, di acquisire, "ora per allora", le asseverazioni e i visti di conformità anche per interventi sostenuti fino alla data dell'11 novembre 2021 (quando tali certificazioni non erano obbligatorie);
 - il **decreto-legge n. 176 del 2022** ha introdotto la possibilità di **un'ulteriore cessione del credito**, da due a tre, della detrazione a favore di intermediari qualificati, portando così a **cinque il numero delle possibili cessioni**.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non sono al momento in corso d'esame presso le Camere ulteriori atti normativi sulla medesima materia.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo del decreto-legge viene posta a fondamento del ricorso al decreto-legge la straordinaria necessità ed urgenza di **introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di **esclusiva competenza legislativa dello Stato** "sistema tributario e contabile dello Stato", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Attribuzione di poteri normativi

Il decreto-legge non contiene attribuzioni di poteri normativi.

Cost019	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze